

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di **Matera**
Ente pubblico non economico

LA REVISIONE LEGALE

Dott. Luigi Lanzillotta
Matera, 23 marzo 2019

AGENDA


1. La revisione legale. Un'introduzione
2. Il rischio di revisione
3. La significatività
4. La qualità nella revisione
5. Il sistema di controllo interno
6. La continuità aziendale
7. Il corretto assetto organizzativo
8. La disciplina antiriciclaggio
9. Le Parti correlate

Questa presentazione tralascia tutta l'attività delle visite periodiche classiche, così come quella relativa all'analisi del bilancio, trattandosi di temi già noti al Dottore Commercialista.





1

LA REVISIONE LEGALE. UN'INTRODUZIONE




La revisione è l'attività volta ad acquisire la **ragionevole sicurezza** che il bilancio nel suo complesso non contenga **errori significativi** (siano dovuti a frodi, o comportamenti o eventi non intenzionali)

Il suo **obiettivo** è supportare il processo di comunicazione economico-finanziaria delle imprese per accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori del bilancio.



Il processo di revisione, in base alla sua esecuzione, risponde a criteri di **efficienza**. La sua **efficacia** è diretta conseguenza del sistema di regole e principi determinati da vari Organismi.



ISA (*International Standards on Auditing*) da cui derivano gli **ISA Italia** (Principi di revisione)

OIC (rappresentano i principi contabili nazionali emessi dall'Organismo Italiano di Contabilità)

Alcuni articoli del **Codice Civile** relativi al bilancio

D.lgs. n° 39 del 27/10/2010 che riscrive la disciplina per tener conto delle direttive Europee

IAS/IFRS (*International Accounting Standards e International Financial Reporting Standards*) relativi alle società quotate ma che possono essere applicate a tutte le società



SCETTICISMO PROFESSIONALE

Un atteggiamento che comprenda un approccio dubitativo, attento alle condizioni che possano indicare possibili errori dovuti a comportamenti o eventi non intenzionali o a frodi, e una valutazione critica degli elementi probativi.



ASSERZIONI DELLA DIREZIONE

Attestazioni della Direzione, esplicite e non, contenute nel bilancio, utilizzate dal revisore per prendere in considerazione le diverse tipologie di errori potenziali che possono verificarsi.



CARENZA NEL CONTROLLO INTERNO

Una carenza esiste quando:

- a) un controllo è configurato, messo in atto ovvero opera in modo tale da non consentire la prevenzione, o l'individuazione e la correzione, in modo tempestivo, di errori nel bilancio; ovvero
- b) non esiste un controllo necessario per prevenire, ovvero per individuare e correggere, in modo tempestivo, errori nel bilancio.

Una carenza è **significativa** quando il revisore la considera sufficientemente importante da meritare di essere portate all'attenzione dei responsabili delle attività di governance.



ELEMENTI PROBATIVI

Le informazioni utilizzate dal revisore per giungere alle conclusioni su cui egli basa il proprio giudizio. Gli elementi probativi comprendono sia le informazioni contenute nelle registrazioni contabili sottostanti il bilancio sia altre informazioni.

L'**appropriatezza** è la misura della qualità degli elementi probativi, cioè la loro pertinenza e attendibilità nel supportare le conclusioni su cui si basa il giudizio del revisore.



ERRORE

Una differenza tra l'importo, la classificazione, la presentazione o l'informativa di una voce iscritta in un prospetto di bilancio e l'importo, la classificazione, la presentazione o l'informativa richiesti per tale voce affinché sia conforme al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. Gli errori possono essere originati da comportamenti o eventi non intenzionali ovvero da frodi. Gli errori comprendono anche quelle rettifiche a importi, classificazioni, presentazioni o informative che, a giudizio del revisore, sono necessarie affinché il bilancio sia rappresentato correttamente in tutti gli aspetti significativi, ovvero fornisca una rappresentazione veritiera e corretta.



ERRORE ACCETTABILE

Un importo monetario stabilito dal revisore rispetto al quale egli cerca di acquisire un appropriato livello di sicurezza sul fatto che tale importo stabilito dal revisore non sia superato dall'errore effettivo nella popolazione.



GIUDIZIO PROFESSIONALE

L'utilizzo della formazione professionale, delle conoscenze e dell'esperienza pertinenti, nel contesto definito dai principi di revisione, dai principi contabili e dai principi etici, nel decidere in modo consapevole le linee di condotta appropriate nelle circostanze dell'incarico di revisione.




TEAM DI REVISIONE

Il responsabile dell'incarico, i partner e il personale professionale che partecipano allo svolgimento dell'incarico, e le persone eventualmente impiegate dal soggetto incaricato della revisione, ovvero da un altro soggetto appartenente alla rete, che svolgono procedure di revisione relative all'incarico. Sono esclusi gli esperti esterni scelti dal soggetto incaricato della revisione o da un altro soggetto appartenente alla rete.



2

IL RISCHIO DI REVISIONE



Il revisore svolge la sua attività attraverso:

- le **procedure di conformità** che verificano i punti di forza e cioè che i controlli interni siano applicati (raffronti documentali).
- le **procedure di validità** che sono sostanziali e riguardano le comparabilità (indici di bilancio, etc.), le rilevazioni fisiche (inventario magazzino, cassa, etc.), le conferme (circularizzazioni). L'attività del revisore è rivolta alla raccolta di informazioni, alle check-lists esame documentale, verifica esistenza beni aziendali, conferme ed analisi per cui il tutto è validato inderogabilmente da pezze giustificative anche per un problema di controllo.



Il **rischio di revisione** è il rischio dipendente dall'efficacia della procedura di revisione posta in essere con la probabile conseguenza che il giudizio sul bilancio può essere errato. Dipende da:

Rischio intrinseco

È la possibilità che l'errore singolo o aggregato generi inesattezze significative in bilancio

Rischio di controllo

È la possibilità che l'errore singolo o aggregato non sia individuato dal sistema contabile interno o dal controllo esterno

Rischio di individuazione

È la possibilità che la procedura di revisione pianificata non scopra un errore singolo o aggregato



Rischio intrinseco

Per accertarlo, il revisore valuta, ad esempio:

- l'integrità, l'esperienza e la competenza della Direzione aziendale;
- pressioni anomale sulla Direzione (ad es. circostanze particolari che potrebbero spingerla a produrre bilanci inesatti);
- la natura dell'attività svolta dalla società;
- la complessità delle operazioni effettuate;
- il grado di soggettività connesso alla determinazione delle varie voci di bilancio;
- la presenza di operazioni complesse o anomale poste in essere in prossimità alla chiusura del bilancio;
- ecc.

Applicando il metodo di valutazione «Professionale o critico», compilate apposite check-list, il revisore determina il rischio intrinseco in **Alto**, **Medio** o **Basso**.



Rischio di controllo

Per accertarlo, il revisore valuta, gli elementi caratteristici della società che possono influire sulla possibilità di esistenza di errori significativi. Dopo aver compreso il sistema contabile e quello di controllo interno, il revisore valuta il rischio che grava su ciascun conto e classe di operazioni significativi, con riferimento alle singole asserzioni.

Si possono usare tecniche differenti:

- descrizioni;
- questionari;
- check-list;
- diagrammi di flusso;
- ecc.

Il revisore può determinare il rischio di controllo in **Alto**, **Medio** o **Basso**.



Rischio di individuazione

È il rischio proprio del revisore.
Influenza la natura, la tempistica e l'ampiezza delle procedure di conformità e di validità da eseguire.
Tanto più elevata è la valutazione del Rischio intrinseco e del Rischio di controllo, tanto maggiori sono gli elementi probativi che il revisore deve acquisire.

Il revisore può determinare il rischio di individuazione in **Alto**, **Medio** o **Basso**.

RISCHIO DI REVISIONE

*Livello di individuazione secondo il metodo
«professionale o critico»*



Rischio di revisione		Rischio di controllo		
		<i>Alto</i>	<i>Medio</i>	<i>Basso</i>
Rischio intrinseco	<i>Alto</i>	Molto basso	Basso	Medio
	<i>Medio</i>	Basso	Medio	Alto
	<i>Basso</i>	Medio	Alto	Molto alto

Se il rischio di Revisione è **basso**, vi sarà predominanza delle **verifiche di conformità**.

Se il rischio di Revisione è **alto**, vi sarà predominanza delle **verifiche di validità**.



RISCHIO DI REVISIONE

Determina l'ampiezza e la misura della significatività che il revisore andrà ad applicare sia con il **metodo statistico** che con il **metodo critico professionale**, quest'ultimo preponderante nelle PMI.

A riguardo, è necessario evidenziare l'atteggiamento obbligatorio del revisore cioè lo **scetticismo professionale** che è di supporto alla determinazione del rischio di revisione.



3

LA SIGNIFICATIVITÀ



CONCETTO DI SIGNIFICATIVITÀ

Si tratta di un concetto estremamente rilevante e, quindi, fa parte integrante della pianificazione di revisione.

Gli errori, incluse le omissioni, sono considerati significativi se ci può ragionevolmente attendere che essi, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di **influenzare le decisioni economiche prese degli utilizzatori** del bilancio.



CONCETTO DI SIGNIFICATIVITÀ

La determinazione della significatività da parte del revisore è una questione oggetto del **giudizio professionale**, ed è influenzata dalla percezione del revisore delle **esigenze di informativa finanziaria** degli utilizzatori del bilancio.

Esistono 3 livelli di significatività:

1. Significatività **per il bilancio nel suo complesso**
2. Significatività **operativa**
3. Significatività **specificata**



SIGNIFICATIVITÀ PER IL BILANCIO

Definisce il limite, quantitativo e qualitativo, in base al quale gli errori (singoli e complessivi) **modificano il giudizio del revisore sul bilancio.**

Valore di riferimento	ISA guide IFAC	
	% minima	% massima
Ricavi	1%	3%
Risultato operativo	3%	7%
Totale attivo	1%	3%
Patrimonio netto	3%	5%

SIGNIFICATIVITÀ PER IL BILANCIO

Esistono numerose metodologie per la sua determinazione:



- **Metodo semplice** (o Regola del pollice)
- **Metodo della dimensione di impresa** (*Size method*)
- **Metodo della media** (*Average Method*)



SIGNIFICATIVITÀ OPERATIVA

Definisce il limite di un errore che, **se sommato ad altri**, potrebbe diventare significativo.

È responsabilità del revisore determinare il livello di significatività operativa, che può variare **tra il 25% e il 60%** della significatività per il bilancio nel suo complesso.

In assenza di considerazioni basate sul rischio di revisore e sullo scetticismo professionale, la significatività operativa è **pari al 40%** della significatività per il bilancio nel suo complesso.

SIGNIFICATIVITÀ OPERATIVA

Esistono numerose metodologie per la sua determinazione:



- Metodo oggettivo
- Metodo soggettivo
- Metodo delle partite corrette
- Metodo relativo all'ampiezza dei valori di libro



SIGNIFICATIVITÀ SPECIFICA

Definisce il limite di un errore, inferiore alla significatività del bilancio nel suo complesso, ma riferito a aree o poste che il revisore reputa **particolarmente sensibili per gli utilizzatori del bilancio**.

La significatività specifica non si applica alle PMI.

SIGNIFICATIVITÀ: UN ESEMPIO

Ricavi delle vendite
e delle prestazioni (A1):
€ 5.000.000



Significatività per il bilancio:

(ISA Guide IFAC)

2% di € 5.000.000 = **€ 100.000**

Significatività operativa:


(o «errore tollerabile»)

40% di € 100.000 = **€ 40.000**



4


LA QUALITÀ NELLA REVISIONE



Il **controllo della qualità** del lavoro di revisione legale è un aspetto di primaria importanza sia per il revisore legale che per l'autorità a cui la legge affida il compito di vigilanza e controllo della qualità dell'incarico di revisione legale.

Il controllo della qualità del lavoro di revisione legale può essere:


- **“interno”**, qualora venga svolto dallo stesso revisore titolare dell'incarico di revisione legale;
- **“esterno”**, nel caso in cui venga svolto da un “controllore” terzo, appositamente incaricato dal MEF.



Il **controllo della qualità** è definito nei **principi ISA 200, 220 e ISCQ 1** che si applicano ai revisori.

Essi forniscono le **linee guida** utili a garantire il raggiungimento degli obiettivi propri del revisore.


Rilevano anche gli articoli 10 ter, 10 quater, 11, 20, 21 e 21 bis del **D.Lgs. 39/2010**.



COMPETENZA E DILIGENZA

La **competenza** è intesa come l'ottenimento dei titoli previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività professionale e l'aggiornamento professionale indispensabile per mantenere un adeguato livello di competenza in tutte le discipline che influenzano, direttamente o indirettamente, l'attività di revisione.


La **diligenza** è intesa come l'impegno ad adempiere ai propri doveri professionali con cura e nel rispetto delle norme che regolano la revisione contabile e quindi osservando i principi di revisione.



COMPETENZA E DILIGENZA

Rientrano in questo contesto anche l'impegno del revisore (e dei suoi collaboratori):


- a **mantenere riservate le informazioni acquisite** nel corso dell'attività. Tale impegno deve essere anche mantenuto anche dopo la fine del rapporto professionale
- a tenere un comportamento consono alla **buona reputazione della professione**



PIANIFICAZIONE

Il numero di ore pianificate è:

- ridotto se il cliente è **impresa commerciale** (15%)
- incrementato se il cliente ha società **controllate o collegate** o svolge **lavori per commessa**
- incrementato in presenza di **altri fattori di rischio**
- ridotto se il revisore **svolge anche l'incarico di sindaco** (10%).




PIANIFICAZIONE

Il revisore, fin dalla fase di accettazione dell'incarico, deve **programmare il metodo, i tempi e le risorse**.

La pianificazione è rivista costantemente nello svolgimento dell'incarico.

La corretta pianificazione ha, quale effetto, la giusta determinazione dei compensi.



PIANIFICAZIONE

Fatturato e Attivo	Ore plausibili
≥ 2 Mln	145
≥ 5 Mln	185
≥ 7 Mln	210
≥ 10 Mln	245
≥ 15 Mln	295
≥ 20 Mln	340
≥ 30 Mln	420
≥ 40 Mln	490
≥ 50 Mln	550

Guida ODCEC Milano, Commissione di controllo societario

Esempio:

Fatturato: 10 Mln / Attivo 7 Mln

Ore $(245+210)/2 = 227,5$ ore → 227 ore



5

**IL SISTEMA DI
CONTROLLO INTERNO
(S.C.I.)**



Secondo il *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO Report) il controllo interno è il **processo del personale di un'azienda teso a conseguire obiettivi specifici che si riferiscono a tutti gli aspetti aziendali, e si prefigge di fornire una ragionevole sicurezza sulla realizzazione degli obiettivi** rientranti nelle seguenti categorie:

- a. efficacia ed efficienza delle attività operative;
- b. attendibilità delle informazioni e dei bilanci;
- c. conformità alle leggi e ai regolamenti;
- d. salvaguardia del patrimonio aziendale.



Secondo la CONSOB il controllo interno è il **l'insieme delle regole e delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire**, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, **una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.**



Altre definizioni:

«Il Sistema di controllo interno, inteso come processo che coinvolge tutte le funzioni aziendali, dovrebbe fornire ragionevoli assicurazioni circa l'efficacia ed efficienza nella conduzione delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto della normativa applicabile e la salvaguardia dei beni aziendali.»

«Il Sistema di controllo interno è la continua tendenza a garantire la massima attendibilità delle informazioni oggetto del flusso informativo dell'azienda al suo interno ed all'esterno di essa e la sicurezza di un'operatività in linea con le disposizioni di Legge (intese in senso lato) e con l'atto costitutivo della società.»



Il **Consiglio di Amministrazione** ha la responsabilità del sistema di controllo interno, del quale fissa le linee di indirizzo e verifica periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento, assicurandosi che i principali rischi siano identificati e gestiti in modo adeguato.

Gli **Amministratori delegati** provvedono ad identificare i principali rischi aziendali sottoponendoli all'esame del Consiglio di Amministrazione, ed attuano gli indirizzi del consiglio attraverso la progettazione, la gestione e il monitoraggio del sistema di controllo interno, del quale nominano uno o più preposti, dotandoli di mezzi idonei.



I **preposti del controllo interno** non dipendono gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative e riferiscono del loro operato agli amministratori delegati, al comitato di controllo interno ed ai sindaci.



I processi devono contenere una fase di comunicazione orizzontale e verticale tale da consentire la **circolazione delle informazioni**.

Per informazione e comunicazione si intende un vero e proprio **sistema informativo aziendale** formato da procedure, manuali, report, riunioni, conoscenza dei processi, assegnazione di ruoli e responsabilità, organigramma, poteri di delega e rappresentanza, aggiornamento, ecc.

I mezzi per comunicare possono essere diversi: lettere, circolari, posta elettronica, intranet aziendale oltre che verbali.



Qualunque sia il mezzo, la comunicazione deve **poter raggiungere in tempi brevi tutti i soggetti in qualche modo interessati al sistema di controllo** e deve essere formulata nel modo più semplice e più lineare possibile onde evitare equivoci o “fenomeni interpretativi” assolutamente letali per il sistema di controllo.

La **qualità delle informazioni condiziona le decisioni**. Per questo le informazioni devono essere esatte, oggettive, osservabili e attendibili.

Il Sistema di Controllo Interno è costituito da 5 elementi:



Ambiente, valori, ruoli e responsabilità	Comunicazione, competenza, partecipazione, filosofia, stile, struttura organizzativa, attribuzione delle responsabilità, ...
Processo di valutazione	Identificazione, rischi interni ed esterni, sistemi informativi nuovi e aggiornati, cambiamenti dell'ambiente, nuove tecnologie, ristrutturazioni, incremento delle attività esterne, ...
Sistema informativo	Procedure, integrità, protezione, manutenzione, ...
Attività di controllo	Esame delle performance, elaborazioni, controllo fisico, separazione delle funzioni, ...
Monitoraggio	Valutazione, qualità, ...

Il Sistema di Controllo Interno serve al revisore per **valutare il rischio di individuazione** e quindi il **rischio di revisione**.





6

LA CONTINUITÀ AZIENDALE



La direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della **capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro**, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.



L'argomento è trattato dall'**OIC 11** che, in materia di continuità aziendale, tiene conto dei seguenti aspetti:

a) la continuità è **sinonimo di funzionalità aziendale**;

b) la **crisi di impresa non giustifica l'abbandono dei criteri di continuità**, anche se questi vanno applicati al bilancio con le dovute cautele;

c) l'accertamento da parte degli amministratori, ai sensi dell'art. 2485 Cod.Civ., di una **causa di scioglimento** di cui all'art. 2484 Cod.Civ. comporta **l'abbandono della continuità aziendale**.

In presenza di una causa di scioglimento, la valutazione delle voci in bilancio non è fatta nella prospettiva della continuità aziendale.



Si applicano tuttavia ancora criteri di funzionamento, così come previsti al paragrafo 23 del principio ma tenendo conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale di riferimento, in quanto l'adozione di criteri di liquidazione non è consentita prima del formale avvio della procedura liquidatoria.



Alla luce dell'OIC 11:

▪ quando gli amministratori intravedono “significative incertezze” in merito alla capacità dell’azienda di permanere nelle condizioni suddette, **nella Nota integrativa essi devono fornire in modo chiaro le informazioni relative ai “fattori di rischio”, alle “assunzioni effettuate” e alle “incertezze identificate”, nonché ai “piani aziendali futuri”** volti a fronteggiare dette incertezze. Nella Nota integrativa dovranno essere poi esplicitate anche **le ragioni che qualificano tali incertezze come “significative”** e, infine, **le ricadute che possono determinare sulla continuità aziendale.**



Alla luce dell'OIC 11:

▪ qualora gli amministratori concludano ritenendo che non sussistono le condizioni per poter operare in “continuità aziendale” (e che non vi sono quindi ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività) ma non si sono ancora verificate le condizioni di scioglimento della società ex art 2484 Cod.Civ., **la valutazione di bilancio deve ancora essere informata a criteri di funzionamento** e quindi ispirata alla continuità aziendale, ma occorre tenere conto nella applicazione pratica di tali criteri del limitato orizzonte temporale residuo.



- L'OIC 11 (punto 4) riporta indicazioni su:
- la **valutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali**: occorre tenere conto di una revisione della vita utile nonché delle perdite durevoli di valore (OIC 9) innescate appunto dalla limitata prospettiva del loro impiego;
 - l'esame dei **contratti esistenti** e delle **obbligazioni che ne derivano**: la società potrebbe essere esposta a rischi e passività potenziali per inadempimenti contrattuali;
 - la **recuperabilità delle imposte anticipate**;
 - ...



L'art. 14 del **D.lgs. 39/2010** prevede nella relazione di revisione una **dichiarazione su eventuali incertezze significative** relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale.



L'**ISA 570** tratta la continuità aziendale, indicandone i presupposti, nonché gli effetti sulla relazione di revisione.

I presupposti sono:

- **acquisire elementi probativi** sufficienti ed appropriati sull'analisi fatta dalla Direzione;
- concludere sulla base degli elementi probativi se esiste **incertezza significativa**;
- considerare le **implicazioni sulla relazione di revisione**.

L'acquisizione degli elementi passa attraverso un preliminare confronto con la Direzione.



L'ISA 570 fornisce anche degli **indicatori finanziari**:

- deficit patrimoniale o capitale circolante netto negativo
- eccessiva anomalia dei prestiti
- cessazione sostegno finanziario
- flussi prospettici di cassa negativi
- indici economico-finanziari negativi
- perdite di valore di attività che generano flussi di cassa
- difficoltà a pagare dividendi
- incapacità a pagare debiti
- peggioramento delle condizioni di pagamento concesse dai fornitori.



L'**ISA 570** fornisce anche degli **indicatori gestionali**:

- intenzione della Direzione di liquidare l'impresa
- perdita di Soci/Personale con responsabilità strategiche
- perdita di mercati o contratti fondamentali
- difficoltà con il personale
- difficoltà nell'approvvigionamento di forniture importanti
- comparsa di concorrenti di grande successo.




L'**ISA 570** fornisce anche degli **altri indicatori**:

- procedimenti legali con risarcimenti onerosi in caso di soccombenza
- modifiche di leggi o regolamenti dannosi per l'azienda
- eventi catastrofici non coperti da adeguata assicurazione.




7

**IL CORRETTO
ASSETTO ORGANIZZATIVO**




Il **corretto assetto organizzativo** sussiste quando è presente la correttezza dell'operatività aziendale ai fini del **contenimento dei rischi**, l'**efficacia** dell'organizzazione, il rispetto dei limiti previsti dai **meccanismi di delega**, la funzionalità del complessivo **sistema dei controlli interni**, l'affidabilità dei **sistemi informativi** (inclusi i sistemi di elaborazione automatica dei dati) e dei **sistemi di rilevazione contabile**.



Le verifiche condotte dal Direzione (o, se esistente, dalla revisione interna) sono altresì finalizzate all'eventuale adozione, da parte dell'azienda, dei **provvedimenti, anche di carattere disciplinare, nei confronti del personale interessato.**


Se presente la revisione interna, la suddetta conduce **controlli periodici**, inclusi gli accessi ispettivi, effettuati secondo un formale piano di audit, verificando, con sistematicità, la regolarità delle operazioni ed eseguendo accertamenti specifici nelle aree organizzative interessate da rischi di irregolarità.



Quando non è presente la revisione interna, nel caso di PMI, la Direzione deve adottare **soluzioni organizzative per assicurare comunque l'efficacia dell'attività di controllo interno.**

In questi casi la responsabilità di tali attività dovrà **far capo direttamente agli organi aziendali**, che potranno delegare i relativi compiti di controllo a uno o più componenti non esecutivi dell'organo amministrativo.

Questi ultimi potranno avvalersi di personale compreso nell'organizzazione purché non addetto alle strutture da controllare.



Un sistema di controllo efficace è sintomo di un corretto assetto amministrativo che, è bene evidenziare, **si riferisce alla totale organizzazione aziendale.**



7

LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO



Il D.lgs. n. 231/2007, in tema di antiriciclaggio, impone a Consulenti, Revisore legale, Organismo di Vigilanza e Collegio Sindacale l'adozione di adeguate procedure per:

- l'**adeguata verifica del cliente**;
- la **conservazione e la registrazione dei dati**;
- la **segnalazione di operazioni sospette**;
- la **formazione del personale** e dei collaboratori.

La non attuazione comporta sanzioni penali e amministrative.




Il Decreto prevede l'adozione di un MOGC (Modello di organizzazione, gestione e controllo) che sia guida per l'intera organizzazione aziendale e la cui attuazione è supervisionata dall'**Organismo di Vigilanza**.



8


**LE PARTI
CORRELATE**



Le parti correlate sono tali in virtù della loro capacità di **esercitare un controllo o un'influenza notevole direttamente o indirettamente.**

È responsabilità del revisore l'analisi puntuale dei rapporti societari per identificare


- l'esistenza di parti correlate
- la loro validità e
- le relative condizioni.



Le operazioni con parti correlate hanno una particolare importanza nel contesto italiano, caratterizzato da:

- prevalenza del modello di controllo “proprietario” (circa i 2/3 delle società sono controllate di diritto o di fatto);
- diffusione di assetti di controllo di tipo coalizionale (patti parasociali);
- limitata presenza di investitori istituzionali in molte società quotate.

Lo **IAS 24** affronta la tematica delle parti correlate.



Lo **IAS 24** affronta la tematica delle parti correlate:

- le relazioni tra una controllante e le proprie controllate devono essere indicate indipendentemente dal fatto che tra di esse siano state effettuate operazioni;
- se un'entità ha effettuato operazioni con parti correlate nei periodi di riferimento del bilancio, essa deve indicare la natura del rapporto con la parte correlata, oltre a fornire informazioni su tali operazioni e sui saldi in essere, inclusi gli impegni, necessarie agli utilizzatori del bilancio per comprendere i potenziali effetti di tale rapporto sul bilancio;
- ...

Dott. Luigi Lanzillotta
l.lanzillotta@cedea.it
338 1744662